DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Art. 12

Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri

Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, i termini previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui all'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto e' ridotta della meta'.

Versione in vigore dal 27 marzo 1997, non più in vigore dal 25 maggio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-favorire-l-occupazione/art-12-disposizioni-in-materia-di-sicurezza-nei-cantieri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it